

**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria  
e dei Mediatori creditizi**

**Circolare n. 5/12** contenente disposizioni inerenti la Prova Valutativa a norma dall'art. 128-novies,  
comma 1°, del D.Lgs. n. 385/93

*Approvata dal Comitato di Gestione in data 3 maggio 2012*

**L'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei  
mediatori creditizi**

visto l'art. 128-novies, comma 1°, del D.Lgs. n. 385/93, il quale prevede che i dipendenti e collaboratori di cui gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico sono tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo;

ritenuto di dover definire i contenuti e le modalità di effettuazione della disciplina della Prova Valutativa;

emana la seguente

**CIRCOLARE**

**Art. 1**

La Prova Valutativa prevista dall'art. 128-novies, comma 1°, del TUB consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all'esito di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia.

Gli iscritti devono verificare che ciascuno dei loro dipendenti e collaboratori a norma dell'art. 128-novies del TUB abbiano superato la Prova Valutativa e conseguito l'attestato di cui al successivo art. 4, prima della trasmissione all'OAM dei nominativi ai sensi dell'art. 128-novies, comma 3°, del TUB.

Nella Tabella "A" allegata alla presente Circolare sono indicate le materie su cui verte la Prova Valutativa ed il peso attribuito a ciascuna di esse in termini percentuali rispetto ai contenuti complessivi del percorso formativo e del test di verifica finale.

## Art. 2

Il percorso formativo, che può consistere in corsi in aula o a distanza, deve avere una durata non inferiore a 20 ore complessive, di cui almeno 8 ore da svolgersi in aula o con modalità equivalenti. Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e con l'indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.

I corsi a distanza, ove previsti, devono precedere l'attività svolta in aula o con le modalità equivalenti indicate al comma precedente e devono essere progettati e realizzati dallo stesso ente che eroga la parte di corsi fruiti in aula.

## Art. 3

Il percorso formativo ed il test di verifica sono erogati da enti in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio;
- possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità per almeno uno dei programmi formativi offerti o per un'area operativa: UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37, ASFOR, AACSB, EQUIS, AMBA. L'appartenenza dell'ente di formazione ad un'Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è considerato titolo sostitutivo ed equivalente alle suddette certificazioni.

I docenti incaricati dagli enti di cui al comma precedente per l'attività di formazione in aula e gli esperti incaricati per l'elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere titolari di cattedra universitaria in materie economiche, finanziarie e giuridiche di ogni grado del sistema universitario;

- aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione nelle materie indicate nella Tabella A;
- essere ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori);
- essere dirigenti o funzionari dell'Amministrazione Pubblica con competenza specifica nelle materie indicate nella Tabella A.

I moduli formativi a distanza devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell'apprendimento.

#### Art. 4

Il test finale di verifica è erogato dal medesimo soggetto che ha erogato il percorso formativo ed ha ad oggetto tutte le materie indicate nella Tabella A.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste.

Il test di verifica consiste in un esame scritto, articolato in un questionario di 40 domande a scelta multipla e risposta singola.

Il candidato può selezionare solamente una delle quattro opzioni e ad ogni domanda per cui è stata selezionata l'opzione corretta è attribuito un punteggio pari a uno.

Il test di verifica si considera superato se il candidato raggiunge una votazione non inferiore a 30 su 40.

Per lo svolgimento del test non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'immediata esclusione dal test di verifica.

L'ente che eroga il test di verifica rilascia all'iscritto ed al soggetto che ha superato la Prova Valutativa un attestato, sottoscritto sotto la propria responsabilità dal titolare o dal legale rappresentante, contenente l'indicazione:

- della durata del corso;
- dei contenuti del corso;
- dei nominativi dei docenti ed esperti che hanno curato i contenuti del corso;
- del risultato ottenuto nei test finale di verifica.

L'attestato è conservato dall'iscritto e dal dipendente/collaboratore per un periodo non inferiore a tre anni successivo alla cessazione del rapporto tra iscritto e dipendente/collaboratore.

In caso di mancato superamento del test, il candidato può sostenere nuovamente il test medesimo senza obbligo di nuova partecipazione al percorso formativo.

#### Art. 5

Gli iscritti sono tenuti:

- a comunicare con almeno dieci giorni di preavviso all'Organismo (all'indirizzo email [provavalutativa@organismo-am.it](mailto:provavalutativa@organismo-am.it)) la data, l'ora, il luogo in cui si terrà ciascun test di verifica e l'identità del soggetto incaricato dell'erogazione del percorso formativo e del conclusivo test di verifica;
- a verificare la qualità dell'attività di formazione erogata ai sensi della presente Circolare e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione del percorso formativo e del test finale di verifica;
- a fornire all'Organismo, ove richiesto, ogni informazione e documento utile in merito alle attività svolte con riferimento alla Prova Valutativa.

#### Art. 6

La presente circolare è pubblicata nel sito dell'OAM nella parte accessibile al pubblico.

Roma, 3 maggio 2012

OAM - IL PRESIDENTE

**TABELLA "A"**

<b>Materie su cui verte la Prova valutativa</b>	<b>Incidenza percentuale</b>
<p>Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti operanti nell'intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito;</li> <li>- il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario;</li> <li>- i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza.</li> </ul>	35%
<p>Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie.</p>	30%
<p>La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell'attività di mediazione creditizia</p>	20%
<p>Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa</p>	5%
<p>La disciplina in tema di intermediazione assicurativa</p>	5%
<p>La disciplina antiriciclaggio ed antiusura</p>	5%